

Effetti del Decreto 104/2020 (c.d. "Decreto Agosto") in materia di riscossione delle imposte e delle altre entrate patrimoniali dello Stato e degli enti locali

Segue una serie di risposte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione (già Equitalia Servizi di riscossione S.p.A.) ai quesiti più frequenti avanzati dai contribuenti.

1. Fino a quando sono sospesi i pagamenti delle cartelle di Agenzia delle Entrate-Riscossione?

L'articolo 99 del DL n. 104/2020 (c.d. "Decreto Agosto") ha differito al 15 ottobre 2020 il termine "finale" di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'agente della riscossione. In precedenza, tale termine era stato fissato al 31 maggio dall'art. 68 del DL n. 18/2020 (c.d. "Decreto Cura Italia") e, successivamente, slittato al 31 agosto dall'art. 154, lettera a) del DL n. 34/2020 (c.d. "Decreto Rilancio").

Pertanto, **i pagamenti sospesi sono quelli in scadenza dall'8 marzo¹ al 31 agosto 2020.**

2. Agenzia delle Entrate-Riscossione può notificarmi nuove cartelle nel periodo di sospensione (dall' 8 marzo 2020 al 15 ottobre 2020)?

No, non deve. Nel periodo di sospensione (dall'8 marzo 2020 al 15 ottobre 2020) Agenzia delle Entrate-Riscossione non effettuerà la notifica delle cartelle di pagamento, nemmeno tramite posta elettronica certificata (pec).

3. Ho una cartella, che mi è stata notificata tempo fa, scaduta dopo l'8 marzo. Devo pagarla per evitare le procedure di recupero ovvero i termini per il pagamento sono sospesi?

I termini per il pagamento sono sospesi fino al 15 ottobre 2020. **I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati entro il 30 novembre 2020.**

4. I pagamenti che non effettuo perché oggetto di sospensione e che dovranno essere eseguiti entro il 30 novembre 2020, vanno pagati in unica soluzione?

Non necessariamente. Per le cartelle di pagamento in scadenza nel periodo di sospensione puoi anche richiedere una rateizzazione. Al fine di evitare l'attivazione di proce-

¹ Per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. "zona rossa" (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.

di recupero da parte di Agenzia delle Entrate-Riscossione è opportuno presentare la domanda entro il 30 novembre 2020.

5. Ho un piano di rateizzazione in corso con rate che scadono nel periodo di sospensione. Per queste rate devo rispettare le scadenze di pagamento?

Il pagamento delle rate in scadenza è sospeso dall' 8 marzo al 15 ottobre 2020. **Queste rate devono essere versate comunque entro il 30 novembre 2020.**

6. Durante il periodo di sospensione, Agenzia delle Entrate-Riscossione prenderà in esame e tratterà le mie istanze di rateizzazione?

Sì. L'operatività di Agenzia delle Entrate-Riscossione prosegue anche nel periodo di sospensione e pertanto tratterà le tue istanze e ti invierà i previsti riscontri.

7. Ho un piano di rateizzazione che alla data dell'8 marzo era ancora in essere, ma potrei avere difficoltà a corrispondere entro il 30 novembre 2020 tutte le rate in scadenza nei mesi da marzo ad agosto. Il Decreto 34/2020 prevede qualche agevolazione?

Sì. Il "Decreto Rilancio" estende da 5 a 10 il numero massimo delle rate, anche non consecutive, che comportano la decadenza del piano di rateizzazione in caso di mancato pagamento. Tale agevolazione si applica ai piani di rateizzazione in essere e a quelli che verranno concessi a fronte di istanze presentate fino al 15 ottobre 2020.

8. Ho una cartella i cui termini di versamento sono scaduti prima dell'8 marzo 2020. Agenzia delle Entrate-Riscossione può attivare procedure cautelari o esecutive durante il periodo di sospensione?

No, non deve. Durante il periodo di sospensione Agenzia delle Entrate-Riscossione **non attiverà alcuna nuova procedura cautelare** (es. fermo amministrativo o ipoteca) **o esecutiva** (es. pignoramento).

9. Ho ricevuto prima dell'8 marzo 2020 un preavviso di fermo del mio veicolo (o un preavviso di ipoteca), che avrei dovuto pagare entro i successivi 30 giorni. Se non sono ancora riuscito a pagarlo, posso utilizzare l'auto o mi viene iscritta ipoteca sull'immobile?

Sì, puoi utilizzarlo. Dall'8 marzo al 15 ottobre 2020 le azioni di recupero, cautelari ed esecutive, dei carichi affidati alla riscossione sono sospese e pertanto, fino a quest'ultima data, Agenzia delle Entrate-Riscossione **non procederà all'iscrizione di fermi amministrativi** (o alle iscrizioni di ipoteche). Solo dopo il 15 ottobre, a fronte del mancato o integrale pagamento del debito e, in assenza di una richiesta di rateizzazione,

l'agenzia potrà richiedere l'iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo (o l'iscrizione dell'ipoteca sull'immobile).

10. Ho un fermo amministrativo già iscritto per una vecchia cartella non pagata. Posso pagare e chiedere la cancellazione o la sospensione del fermo amministrativo durante il periodo di sospensione previsto dal Decreto?

Sì. Durante il periodo di sospensione previsto dal Decreto, puoi pagare integralmente il debito oggetto di fermo amministrativo per ottenere la sua cancellazione oppure chiedere un piano di rateizzazione del debito e pagare la prima rata per ottenere il consenso alla sospensione del fermo amministrativo.

11. Ho subito il pignoramento dello stipendio prima dell'entrata in vigore del Decreto n. 34/2020. Il mio datore di lavoro continuerà ad effettuare la trattenuta nella misura prevista dalla legge?

Fino al 15 ottobre 2020 sono sospesi gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi, effettuati dall'agente della riscossione prima della data di entrata in vigore del Decreto n. 34/2020, se relativi a somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego nonché a titolo di pensione e trattamenti assimilati. Pertanto, il datore di lavoro, dall'entrata in vigore del "Decreto Rilancio" e fino al 15 ottobre 2020, non effettuerà le relative trattenute che riprenderanno, salvo l'eventuale pagamento del debito, a decorrere dal 16 ottobre 2020.

12. Non riesco a pagare entro le previste scadenze dell'anno 2020 le rate della "Rottamazione-ter" e/o del "Saldo e Stralcio". Se le pago in ritardo perdo tutti i benefici delle Definizioni agevolate?

No, se si paga entro e non oltre il 10 dicembre 2020. Il "Decreto Rilancio" ha dato la possibilità di pagare le rate in scadenza nell'anno 2020 della "Rottamazione-ter" e del "Saldo e stralcio" entro il 10 dicembre 2020 senza l'applicazione di interessi e senza perdere i benefici delle Definizioni agevolate.

13. Se non rispetto le scadenze di legge ma pago le rate della "Rottamazione-ter" e del "Saldo e stralcio" entro il 10 dicembre 2020, quali bollettini devo usare?

Per effettuare il pagamento puoi continuare a utilizzare i bollettini contenuti nella "Comunicazione delle somme dovute" già in tuo possesso anche se effettuerai il versamento in date differenti rispetto a quelle originarie. Ulteriori bollettini possono essere richiesti online.

14. Saranno considerati regolari anche i pagamenti di tutte le rate della "Rottamazione-ter" e/o del "Saldo e stralcio" in scadenza o scadute nell'anno 2020, effettuati entro i 5 giorni successivi alla scadenza del 10 dicembre 2020?

No. Il Decreto prevede che la scadenza del 10 dicembre 2020 non ammette alcun ritardo. Quindi **è necessario fare attenzione, perché il pagamento delle rate della "Rottamazione-ter" e/o del "Saldo e stralcio" effettuato dopo il 10 dicembre 2020 sarà acquisito a titolo di acconto sull'intero debito e il contribuente perderà i benefici delle misure agevolative.**

15. Non ho pagato le rate della "Rottamazione-ter" e/o del "Saldo e stralcio" in scadenza entro il 31 dicembre 2019 e pertanto si è determinata l'inefficacia della Definizione agevolata. Ora posso chiedere la rateizzazione del debito?

Sì, è possibile. Il "Decreto Rilancio" ha previsto la possibilità di richiedere la rateizzazione (ex articolo 19 del DPR n. 602/1973) dei debiti oggetto di "Rottamazione" o di "Saldo e stralcio" per i quali il contribuente ha perso il beneficio della Definizione agevolata, non avendo pagato entro i relativi termini le rate che erano in scadenza nell'anno 2019.

16. Il "Decreto Rilancio" prevede la possibilità di chiedere la rateizzazione dei debiti anche nel caso di decadenza dal beneficio della "Rottamazione ter" e del "Saldo e stralcio" per il mancato pagamento delle relative rate previste nell'anno 2019. Cosa succede se, in precedenza, questi debiti erano stati oggetto di una rateizzazione già decaduta prima della presentazione dell'istanza di definizione agevolata?

In questo caso **la concessione della nuova dilazione**, come previsto dall'art. 19, comma 3 lett. c) del DPR n. 602/1973, **è subordinata al pagamento, in unica soluzione, delle rate scadute del precedente piano di pagamento.**

17. Devo ricevere il pagamento di una prestazione professionale da parte di una Pubblica Amministrazione ma ho una cartella di pagamento scaduta di importo superiore a 5 mila euro. La pubblica amministrazione farà le verifiche presso l'agente della riscossione e bloccherà il pagamento?

No, non deve. Nel periodo di sospensione (8 marzo – 15 ottobre) le Pubbliche Amministrazioni non devono verificare la presenza di debiti non ancora pagati all'agente della riscossione (articolo 48-bis del DPR n. 602/1973). Le verifiche eventualmente già effettuate, anche prima dell'inizio della sospensione, che hanno fatto emergere una situazione di inadempienza ma per le quali l'agente della riscossione non ha ancora notificato l'atto di pignoramento, sono prive di qualunque effetto e le amministrazioni pubbliche procedono al pagamento a favore del beneficiario.